



PUNTO 107 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 804 / DGR del 27/05/2014

OGGETTO:

Stanziamiento per progetti di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014 (lr n. 3/2009).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente
Assessori	Renato Chisso	Presente
	Roberto Ciambetti	Presente
	Luca Coletto	Presente
	Maurizio Conte	Presente
	Marialuisa Coppola	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Marino Finozzi	Presente
	Massimo Giorgetti	Assente
	Franco Manzato	Assente
	Remo Sernagiotto	Presente
	Daniele Stival	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Stanziamento per progetti di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici – anno 2014. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento stanziava i finanziamenti per un fondo a copertura di progetti di pubblica utilità, attivati dai Comuni, che comporteranno l'impiego di soggetti ultratrentacinquenni, disoccupati e privi di qualsiasi ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale promuove l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate dai comuni.

I contributi possono essere corrisposti a condizione che il soggetto impiegato abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia disoccupato ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. e non sia percettore di trattamenti di sostegno al reddito o fruitore di ammortizzatori sociali e sia altresì sprovvisto di trattamento pensionistico.

I soggetti di cui sopra potranno essere impiegati nello svolgimento di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o comunque di servizi individuati dal comune a beneficio dei cittadini, purché aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

Per ogni disoccupato impiegato nello svolgimento di lavori di pubblica utilità i comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono richiedere, in base alle esigenze di impiego, un contributo da corrispondere al lavoratore sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per singolo lavoratore. Il contributo deve essere integrato da una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 35 per cento del finanziamento regionale. L'ammontare del contributo erogato ad ogni lavoratore può essere graduato, secondo le indicazioni delle amministrazioni comunali interessate, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato, della durata e del grado di disagio del lavoro svolto.

I comuni o i loro enti strumentali o le società da essi partecipate possono integrare in tutto o in parte i fondi destinati a tali progetti con contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

La Giunta ritiene di fissare dei massimali di finanziamento per classi demografiche di comuni, fermo restando il limite di euro 5.000,00 di contributo per singolo lavoratore. Tali parametri andranno riferiti alla singola amministrazione comunale, e saranno estesi agli enti strumentali o alle società partecipate dalle stesse, in ragione dei parametri riferibili ai comuni partecipanti agli interventi.

Ciascun comune non potrà presentare più di una domanda di contributo. Nel caso in cui un comune presenti domanda di contributo per più progetti, direttamente o anche tramite società partecipate o enti strumentali o all'interno di aggregazioni di più comuni, qualora nessuna di queste domande sia già stata autorizzata con decreto, verrà tenuta in considerazione solo la domanda nella quale il comune partecipa in forma associata, con preferenza a quella in cui è coinvolto il maggior numero di soggetti o, a parità di numero, alla domanda pervenuta per prima.

Gli enti strumentali dei comuni e le società partecipate dagli stessi potranno presentare progetti previa autorizzazione dei comuni di riferimento, con la quale i comuni rinunciano contestualmente a presentare progetti in proprio.



Di seguito la tabella di riparto:

	Classe demografica Residenti dati ISTAT Censimento 2012	Massimale di base
1	Da 50.000	€ 165.000,00
2	Da 10.000 a 49.999	€ 25.000,00
3	Da 5.000 a 9.999	€ 15.000,00
4	Fino a 4.999	€ 10.000,00

In caso di aggregazione di tre o più comuni legittimati a partecipare al riparto, che presentino un progetto unitario legato al territorio, il contributo massimo richiedibile è dato dalla somma dei singoli massimali di base, con una ulteriore maggiorazione del 5%. Ciò per favorire l'aggregazione territoriale, che si ritiene essere una modalità più efficace di intervento.

Nel caso in cui il soggetto proponente si avvalga di un soggetto attuatore, il rapporto con il soggetto attuatore sarà regolato da apposita convenzione e il contributo al lavoratore sarà erogato dal soggetto attuatore stesso, il quale sarà direttamente rimborsato dal soggetto proponente.

Per l'erogazione dei contributi a favore di disoccupati impiegati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, la Giunta regionale istituisce un fondo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0244 "Politiche del Lavoro" del Bilancio di previsione 2014 – capitolo 100236 "Trasferimenti per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)". Il fondo potrà essere integrato con Decreto del Direttore della Sezione Lavoro, dopo aver accertato la disponibilità di risorse sul citato capitolo del bilancio 2014 e a seguito dell'evidenziazione di un fabbisogno del territorio, sino ad un massimo di ulteriori euro 3.000.000,00.

I contributi saranno assegnati ai comuni o ai loro enti strumentali o alle società partecipate che ne faranno richiesta attraverso una procedura aperta a "sportello", secondo l'ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento dello stanziamento e in ogni caso entro il 12 dicembre 2014.

Per la presentazione delle richieste di contributo i comuni o i loro enti strumentali o le società partecipate faranno riferimento a quanto indicato nella "Direttiva per la richiesta di contributi per progetti di lavori di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014", **Allegato C** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

Le domande di contributo devono pervenire agli uffici regionali competenti della Sezione Lavoro, redatte sulla base dell'apposito "fac-simile" contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

L'avviso pubblico da pubblicare nel sito Internet della Regione del Veneto è contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

Al termine delle attività, i soggetti proponenti trasmettono agli uffici competenti della Sezione Lavoro, oltre alla rendicontazione, una relazione contenente l'elenco di tutti i soggetti impiegati, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto da ciascuno, della modalità di utilizzo, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori coinvolti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 30 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;

Visto l'art. 9 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. f della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. Di approvare i seguenti allegati, che sono parte integrante del presente provvedimento:
 - **Allegato A** "Avviso pubblico";
 - **Allegato B** "Fac simile della domanda di contributo per la realizzazione di progetti di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014";
 - **Allegato C** "Direttiva per la richiesta di contributi per progetti di lavori di pubblica utilità realizzati con l'impiego di disoccupati privi di ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici - anno 2014".
3. Di determinare in euro 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative ai contributi per i progetti di pubblica utilità presso i comuni, i loro enti strumentali e le loro società partecipate, alla cui assunzione provvederà il Direttore della Sezione Lavoro con propri atti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100236/U "Trasferimenti per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)". Qualora si evidenziassero ulteriori necessità da parte del territorio e dopo l'accertamento della disponibilità di risorse sul citato capitolo del bilancio 2014, il Direttore della Sezione Lavoro potrà, con proprio atto, implementare il fondo sino ad un massimo di ulteriori euro 3.000.000,00;
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. Di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli di natura gestionale e rendicontale;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

